



**Sentenza n. 48 del 2021**

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione del 24 febbraio 2021, deposito del 26 marzo 2021*  
*comunicato stampa del 26 marzo 2021*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 157 del 2020*

**parole chiave:**

ELEZIONI - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - PROCEDIMENTO  
ELETTORALE - RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE SOTTOSCRIZIONI -  
ESENZIONE DALL'ONERE DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.

**disposizioni impugnate:**

- art. 18-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30  
marzo 1957, n. 361

**disposizioni parametro:**

- artt. 1, secondo comma; 3; 48, secondo comma; 51, primo comma, e 117, primo comma,  
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

**dispositivo:**

infondatezza e inammissibilità

La normativa impugnata tratta dell'onere della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori ai fini della presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche.

Ad avviso del giudice *a quo*, in estrema sintesi, il sistema vigente di riduzioni e di esenzioni da tale onere determinerebbe una «sproporzionata distorsione delle legittime finalità dell'onere [...] di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e della relativa esenzione per le formazioni politiche già rappresentate in Parlamento», con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra indicati.

Prima ancora, però, il Tribunale di Roma si preoccupa di affermare la propria giurisdizione in materia, richiamandosi alla stessa giurisprudenza costituzionale, a quella delle Corti europee, nonché comparando la situazione italiana a quella di altri sistemi giuridici affini al nostro.

Quest'ultimo punto è quello più esplorato dalla Consulta, la quale conferma il proprio più recente orientamento nel senso **che la Costituzione non escluderebbe la giurisdizione del giudice ordinario sul contenzioso che nasce nel cosiddetto procedimento preparatorio alle elezioni politiche nazionali**: l'art. 66 Cost., infatti, «non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione».

In secondo luogo, la Corte constata l'assenza di un rito processuale *ad hoc*, ma ritiene comunque sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, soprattutto nell'ottica di scongiurare il permanere di una “zona franca” nell'ordinamento giuridico immune dal controllo di costituzionalità.

In attesa del necessario intervento del legislatore, **l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario risulta pertanto «l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione»**, a condizione che sussista un concreto interesse ad agire in giudizio (art. 100 c.p.c.).

Nel merito, ad ogni modo, la censura relativa al numero minimo di sottoscrizioni necessario per presentare liste nei collegi plurinominali **è stata ritenuta infondata alla luce dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia**, mentre quella volta ad estendere l'ambito dei soggetti esonerati dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni è stata dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione.

*Antonio Riviezzo*